CAMERA DEI DEPUTATI N. 1629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

Norme per l'immissione in servizio a tempo indeterminato dei vice pretori onorari reggenti

Presentata il 28 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale situazione dell'amministrazione giudiziaria desta notevole preoccupazione; si hanno notizie di procure della Repubblica presso le preture circondariali costrette ad una sostanziale paralisi per mancanza di un numero sufficiente di magistrati da destinare al disbrigo degli affari penali. Recentemente il Consiglio superiore della magistratura ha cercato di porre rimedio a questa situazione privilegiando i trasferimenti di magistrati presso le procure circondariali. Ma nessun provvedimento amministrativo può risolvere in maniera decisiva una carenza di organici da tutti riconosciuta.

Per questo sono stati presentati in Parlamento vari progetti di reclutamento straordinario di magistrati per supplire alla inevitabile lentezza del reclutamento ordinario. Ma l'*iter* di discussione appare svilupparsi lentamente per la delicatezza della materia e la mancanza di accordo tra le forze politiche. Lo stesso Governo non ha ancora precisato la sua posizione.

La presente proposta mira perciò a reclutare in tempi brevi nuove forze, attraverso l'immissione in servizio di magistrati onorari che fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale hanno svolto funzioni giurisdizionali per almeno 10 anni. Si tratta di personale che ha esercitato funzioni di pretore reggente nelle sedi di preture prive di titolari e che già quindi per lungo tempo ha svolto funzione di pubblico ministero e di giudice contemporaneamente e che ha cessato di far parte dell'ordine

giudiziario con l'abolizione della figura di pretore reggente di pretura mandamentale prevista dal nuovo codice di procedura penale.

La conferma in servizio di questi magistrati non costituisce una novità, giacché con due provvedimenti di legge (leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516) lo Stato aveva già provveduto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato dei magistrati onorari che avevano per molti anni esercitato funzioni di reggenza delle sedi prive di titolare.

Sarebbe così possibile reclutare, secondo un calcolo approssimativo, circa 300 magistrati, di notevole professionalità, avendo essi esercitato funzioni giudiziarie di titolare per almeno 10 anni. Si tratta di un numero considerevole di persone che potrebbe essere utilizzato in quei distretti nei quali più acuta è la carenza di magistrati, specialmente con riguardo alle procure circondariali.

Ma vi è un ulteriore aspetto che concorre a rendere urgente e improrogabile il provvedimento.

Se infatti non si procedesse all'immissione in servizio di questi magistrati si verrebbe a creare un'ingiusta discriminazione tra vice pretori reggenti che si trovano nella medesima situazione giuridica: da un lato coloro che sono stati mantenuti in servizio in virtù delle due leggi sopra citate; dall'altro i vice pretori reggenti con pari anzianità, i quali con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sono stati privati dell'incarico.

Vi è infine, a rendere opportuno il provvedimento, un risvolto soggettivo che uno Stato lungimirante non dovrebbe dimenticare. Coloro che dovrebbero essere immessi in ruolo sono avvocati che per 10 anni ed oltre hanno sacrificato la loro professione dedicandosi a fare il giudice a tempo pieno. Costringerli (quando hanno maturato preziose esperienze giudiziarie) a riprendere la professione in età non più giovane sarebbe ingiusto e ingeneroso, ma soprattutto costituirebbe per lo Stato un'assurda dispersione di capacità professionali, accumulate in tanti anni.

Vi sono dunque molte ragioni per varare in tempi brevi il provvedimento di immissione in servizio. Si tratta di varare una legge già sperimentata e che non ha dato luogo in passato ad inconvenienti di sorta: una legge che contribuisce ad alleviare da subito un carico di lavoro giudiziario altrimenti insopportabile, peraltro con costi non elevati.

Si tratta infine di acquistare definitivamente per l'ordine giudiziario persone di provata esperienza e capacità professionale che fino a pochi mesi fa ne hanno fatto parte per almeno un decennio. Né può parlarsi di forme improprie o straordinarie di reclutamento dei giudici, dal momento che il nostro ordinamento già le ha previste con le leggi sopra citate e che questi magistrati già di fatto per 10 anni hanno esercitato funzioni giurisdizionali.

Si tratta infine di ristabilire l'eguaglianza dei diritti tra persone che si trovano nella medesima situazione giuridica.

È dunque una legge che può essere subito varata, senza attendere i tempi lunghi della definizione di altri progetti di più ampio respiro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, sono estesi ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolari ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per almeno 10 anni, anche non consecutivi o in sedi diverse;

b) non abbiano esercitato, durante l'incarico di reggenza, la professione forense o altra attività retribuita.

ART. 2.

1. Con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura i magistrati di cui all'articolo 1 saranno destinati alle sedi di pretura circondariale o di procura presso le preture circondariali in cui vi siano vacanze di organici, preferibilmente nel distretto in cui essi hanno esercitato funzioni giudiziarie.

2. Il Consiglio superiore della magistratura può revocare l'incarico con decreto motivato.

ART. 3.

1. I magistrati onorari di cui all'articolo 1 conservano l'incarico fino al settantesimo anno di età. Ad essi è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale con decorrenza dal 24 ottobre 1989.

ART. 4.

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.